



assistenza ai disabili



Detrazione fiscale del 19% per l'acquisto di auto

Le norme di riferimento, concernenti la fruibilità delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto per i soggetti disabili, sono:

- **l'art. 8 della legge 449 del 1997,**
- **l'art. 6 comma 1 lettera e) legge 488/1999,**
- **l'art. 30 comma 7 legge 388 del 2000.**

L'art. 8 della Legge 449 del 1997 prevede che le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli spettano solo ai disabili "con impedita o ridotte capacità motorie permanenti", a condizione che il veicolo oggetto dell'acquisto sia adattato in funzione delle suddette limitazioni fisiche. La circostanza che il veicolo sia adattato sussiste solo per questi soggetti; l'adattamento può essere effettuato sugli strumenti di guida e/o sulla carrozzeria.

L'art. 6 comma 1 lettera e) legge 488 del 1999, ha esteso la detrazione alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli da parte di "non vedenti" e "sordomuti" a prescindere dall'adattamento del veicolo. I non ve-

denti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi con eventuale correzione (gli art. 2,3 e 4 della Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi). I sordomuti sono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (art. 1 Legge 68/1999)

L'art. 30 della legge 388 del 2000, ha ulteriormente ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, estendendola ai soggetti che versano **in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104 del 1992** vedi nota fondo pagina, certificata con verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art. 4 della citata legge) istituita presso l'ASL.

In particolare si tratta dei portatori delle seguenti patologie:

- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento,
- disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione,
- affetti da pluriamputazioni (l'handicap deve comunque comportare una limitazione permanente alla deambulazione: precisazione contenuta nella circolare 46/e del 11 m aggio 2001).

Anche per le patologie elencate non è richiesto che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto.

La recente risoluzione ministeriale 8/e del 25 gennaio 2007 deroga all'affermazione contenuta nella circolare 46/e-2001, laddove viene indicato che "la gravità della limitazione deve essere certificata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della legge 104/1992 da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione"

In risposta ad uno specifico quesito, viene infatti affermato che:

► *nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravità dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacità di deambulazione sia di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche (non è tale però, ad esempio, la sola perdita della funzionalità degli arti). In caso, di assenza di entrambi gli arti superiori, si potrà prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap ai sensi della legge 104/1992, essendo idonea anche la certificazione rilasciata da altre commissioni."*